

**DELIBERAZIONE 14 LUGLIO 2016**  
**392/2016/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE DEL GNL,**  
**PER L'ANNO 2017**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 luglio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 438/2013/R/GAS) e il relativo Allegato A (di seguito: *RTRG*);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 625/2015/R/GAS (di seguito: deliberazione 625/2015/R/GAS);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 23 luglio 2015, n. 1795.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 438/2013/R/GAS sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del Gnl, per il periodo di regolazione 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2017;
- l'articolo 21.1 della *RTRG* prevede che le imprese di rigassificazione presentino all'Autorità le proposte tariffarie entro il 30 aprile di ogni anno.

**CONSIDERATO CHE:**

- la società GNL Italia S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 29 aprile 2016 (prot. Autorità A/12429 del 29 aprile 2016), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2017, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*; nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto l'attivazione del parametro *Y* di cui al comma 10.4 della *RTRG* per la copertura dei costi

- riconducibili all'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale unica (IMU) dell'anno 2015 rispetto ai costi IMU considerati nell'ambito dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2014, aggiornati al 2017 ai sensi del comma 10.4 della *RTRG*; tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla *RTRG*;
- nell'ambito di tale proposta, la società ha inoltre richiesto:
    - a) il riconoscimento attraverso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: Cassa) degli oneri *una tantum* dovuti all'incremento dell'aliquota IMU per gli anni 2013 e 2014 rispetto ai costi IMU considerati nell'ambito del costo operativo riconosciuto per gli anni 2015 e 2016;
    - b) il riconoscimento attraverso la Cassa degli oneri *una tantum* relativi ai quantitativi di gas per consumi e perdite non coperti nel periodo 1 ottobre 2012 – 31 dicembre 2015 dalla quota percentuale  $Q_{CP}$ ;
  - in data 23 giugno 2016, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società GNL Italia S.p.a. (prot. Autorità P/17829) la comunicazione di risultanze istruttorie, evidenziando, tra l'altro, che gli oneri non coperti per autoconsumi e perdite non sono imputabili a mutamenti del quadro normativo o ad eventi eccezionali, ma derivano dal mancato utilizzo del terminale da parte degli *shipper*; e che le modalità di gestione del rischio associato al mancato utilizzo del terminale sono disciplinate dall'istituto del fattore di copertura dei ricavi di cui al Titolo VI della *RTRG*, che non prevede alcuna integrazione dei ricavi in caso di mancata applicazione del coefficiente  $Q_{CP}$ .

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società Terminale GNL Adriatico S.r.l. ha presentato, con comunicazione del 28 aprile 2016 (prot. Autorità A/12347 del 28 aprile 2016), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2017, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*; e che tale proposta è risultata coerente con i criteri di cui alla *RTRG*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 29 aprile 2016 (prot. Autorità A/12453 del 29 aprile 2016), i ricavi e la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione relativi all'anno 2017, ai sensi dell'articolo 22.1 della *RTRG*; e che tale proposta non è tuttavia risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*;
- in data 14 giugno 2016, gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. (prot. Autorità P/16982) una comunicazione di risultanze istruttorie, invitando la società a trasmettere una proposta tariffaria conforme ai criteri di cui alla *RTRG*; nell'ambito di tale comunicazione, gli uffici hanno altresì evidenziato che, con riferimento ai temi oggetto del contenzioso ormai prossimo alla definizione da parte del Consiglio di Stato, e in

analogia a quanto disposto in sede di determinazione tariffaria per l'anno 2016 (rif. deliberazione 625/2015/R/GAS), il responsabile del procedimento avrebbe proposto all'Autorità di adeguare tempestivamente le tariffe relative all'anno 2017 tenendo conto della decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società;

- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. ha presentato, con comunicazione del 27 giugno 2016 (prot. Autorità A/18313 del 28 giugno 2016), una nuova proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione, che è risultata coerente con i criteri tariffari di cui alla *RTRG*.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare la tariffa per il servizio di rigassificazione, relativa all'anno 2017, presentata dalle società GNL Italia S.p.a., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.a.;
- disporre che, entro il 15 settembre 2016, la Cassa eroghi alla società GNL Italia S.p.a., a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione", un importo pari a 337.149,00 euro per la copertura degli oneri *una tantum* dovuti all'incremento dell'aliquota IMU per gli anni 2013 e 2014 rispetto a quanto riconosciuto nei ricavi di riferimento degli anni 2015 e 2016;
- provvedere, ove necessario, ad adeguare tempestivamente le tariffe relative all'anno 2017 della società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., tenendo in considerazione la decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società in relazione alla determinazione delle tariffe 2015;
- approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura  $CM^R$  per l'anno 2017 presentate dalle società GNL Italia S.p.a., OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. e Terminale GNL Adriatico S.r.l.

#### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, relativa all'anno 2017, presentata dalla società GNL Italia S.p.a., come riportata in Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, relativa all'anno 2017, presentata dalla società Terminale GNL Adriatico S.r.l., come riportata in Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la proposta tariffaria per il servizio di rigassificazione di cui all'articolo 21.1 della *RTRG*, relativa all'anno 2017, presentata dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportata in Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
4. di provvedere, sin d'ora, ad adeguare tempestivamente, ove necessario, le tariffe determinate ai sensi del precedente punto 3., trasponendo i principi che saranno

- posti a base della decisione del Consiglio di Stato in relazione al contenzioso promosso dalla società OLT Offshore LNG Toscana S.p.a. in relazione alla determinazione delle tariffe 2015;
5. di prorogare, per l'anno 2017, i criteri per la determinazione del corrispettivo transitorio di misura del servizio di rigassificazione  $CM^R$ , di cui all'articolo 2 della deliberazione 438/2013/R/GAS;
  6. di approvare i corrispettivi transitori di misura  $CM^R$  presentati dalle società GNL Italia S.p.a., Terminale GNL Adriatico S.r.l. e OLT Offshore LNG Toscana S.p.a., come riportati rispettivamente in Tabella 1, Tabella 2 e Tabella 3 allegate al presente provvedimento;
  7. di prevedere che la Cassa per i servizi energetici e ambientali riconosca alla società GNL Italia S.p.a. a valere sul "Conto oneri fattore di copertura impianti di rigassificazione" entro il 15 settembre 2016, un importo pari a 337.149,00 euro;
  8. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

14 luglio 2016

IL PRESIDENTE